



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 25/06/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO
BIENNALE 2024-2025 E TARIFFE TARI ANNO 2024..**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **21:00** si è riunito in seduta STRAORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
CASSANI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DE ROSA MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
LUCARELLI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MEZZALIRA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ZAVAGLIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MASIA NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
MOZZANICA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BONICALZI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Assente
CAVALLIN MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BANO LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
CHINOSI MARIA	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLI AURORA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO Dott.ssa CONTE MARIA.

Il Sig. RIVA CARLO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno JOHANN LEUTNER

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO
BIENNALE 2024-2025 E TARIFFE TARI ANNO 2024.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti (MTR), con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo (applicata da parte del Comune di Induno Olona), che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

Dato atto che, per l'annualità 2024 il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2024/2025 e delle tariffe TARI è fissato al 30 giugno 2024;

Visto l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata

dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Considerato inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»*;

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, il quale, nel rinviare al 30 giugno il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del PEF, delle tariffe e del regolamento TARI 2021, ha previsto altresì che *« [...] la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»*;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata in vigore la nuova disciplina che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento all'individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a decorrere dal 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Considerato che, pur a fronte di tali modifiche delle modalità applicative della TARI, le domande presentate al Comune entro il 31 maggio 2021 per ottenere dal 2022 l'esenzione dalla parte variabile della TARI, ai sensi del D.Lgs. 116/2020, sono state poche e, comunque, non idonee ad incidere in maniera sostanziale sul gettito TARI per l'anno 2024, nonché sulle relative tariffe, la cui variazione rimane pertanto dettata da sole ragioni di discrezionalità politico-amministrativa;

Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 31.05.2022 avente ad oggetto *"Approvazione piano economico finanziario e tariffe tari anno 2022"*;

Richiamata la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Vista la determina N. 1/DTAC/2023 con cui ARERA ha provveduto all'*APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI L'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL BIENNIO 2024-2025 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 363/2021/R/RIF E 389/2023/R/RIF*;

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif il gestore ECO.S.E.I.B. SRL ha trasmesso il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025, corredato dalla relazione di accompagnamento al Pef e dalla dichiarazione di veridicità;

Visto il PEF grezzo 2024/2025 trasmesso dal Gestore del Servizio ECO.S.E.I.B SRL in data 04.03.2024 (prot. n. 2992);

Visto quindi il PEF 2024/2025, consolidato con i costi del Comune e la relazione di accompagnamento al Pef, predisposta secondo quanto previsto da ARERA, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che il Piano Economico Finanziario 2024/2025 è pari ad € 1.149.444,00

nell'annualità 2024 e ad € 1.179.330,00 nell'annualità 2025;

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Induno Olona non è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO), di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC) e, pertanto, nell'assenza le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Vista la relazione di validazione dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF (prot. 7008 del 22/05/2024), allegata alla presente deliberazione;

Considerato che l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

1. alla preliminare approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF per le annualità 2024 e 2025, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;
3. che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2024 per l'importo di € 1.137.623,00, di cui parte variabile € 818.925,00 e parte fissa € 318.699,00, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *«... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...»*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR1,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale del 28/07/2021 n. 16;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto comunale e dell'art. 42 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'esito della esperita votazione con 13 favorevoli e 3 astenuti (Cavallin, Bano e Chinosi), palesemente espressa;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di validare** e approvare il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. **di dare atto** che i costi risultanti dal PEF ammontano complessivamente ad € 1.149.444,00 nell'annualità 2024 e ad € 1.179.330,00 nell'annualità 2025;
4. **di dare atto** che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
5. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato alla presente delibera, con efficacia dal 1° gennaio 2024;
6. **di dare atto altresì** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
7. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale.

Successivamente con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cavallin, Bano e Chinosi), palesemente espressi, delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RIVA CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA